COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

75.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ELVIO ALFONSO SALVATORE**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatori ROMEI ed altri: Integrazione dell'articolo 12 della legge 31 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252 (*Approvata dal Senato*) (3504) 1153

PRESIDENTE . 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 1155, 1157

FERRARI MARTE 1154, 1156, 1157

MAROLI, *Relatore* 1154, 1155, 1157

PICCINELLI 1156

ZOPPETTI 1154, 1157

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1158

Ia seduta comincia alle 9,45.

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge: Senatori Romei ed altri: Integrazione dell'articolo 12 della legge 31 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252 (approvata dal Senato) (3504).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Romei, Daroit,

Cazzato, Mineo, Toros, Manente Comunale, Grazioli, Codazzi, Bombardieri, Deriu, Forni, Antoniazzi, Panico e Cengarle: « Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252 », già approvata dal Senato nella seduta del 16 giugno 1982.

L'onorevole Maroli ha facoltà di svolgere la relazione.

FIORENZO MAROLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 20 ottobre 1982 la nostra Commissione approvò in sede referente il testo della proposta di legge n. 3504. Come i colleghi ricorderanno, ci fu un unanime consenso sulla necessità di sopprimere l'articolo 3 del provvedimento approvato dal Senato.

Il fine perseguito da questa proposta di legge è quello di colmare una lacuna quanto alla contribuzione nel settore previdenziale, riguardante i dipendenti dei partiti politici presenti in Parlamento, degli istituti di patronato, delle organizzazioni sindacali e del movimento cooperativo.

Infatti, con l'articolo 1 del provvedimento in esame si precisa che gli emolumenti per carichi di famiglia, erogati ai dipendenti delle citate associazioni (facoltà, questa, prevista in modo specifico dalla legge), non devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dei contributi previdenziali. In sostanza, con l'articolo 1 si vuole estendere a questa categoria di lavoratori la normativa in atto prevista per tutti i lavoratori che usufruiscono delle prestazioni da parte della Cassa unica assegni familiari, gestita dall'INPS.

L'articolo 2 è necessario per evitare il recupero da parte dell'INPS della contribuzione omessa per i periodi di pagamento anteriori all'entrata in vigore della presente legge. Vengono così definiti, nella normativa in esame, i numerosi ricorsi amministrativi giacenti da tempo presso l'INPS.

Mi dichiaro favorevole all'approvazione di questa proposta di legge e invito pertanto i colleghi ad acconsentirvi rapidamente, informandoli che sia la Commissione affari costituzionali sia la Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole. Tuttavia, faccio presente che la Commissione affari costituzionali, nello esprimere parere favorevole, ha sottolineato giustamente la necessità di modificare, a seguito della decisione adottata dalla nostra Commissione in sede referente di sopprimere l'articolo 3, il titolo del provvedimento, nel senso di eliminare le seguenti parole: « e riapertura del termine di cui all'articolo della legge 11 giugno 1974, n. 252 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, colleghi, il problema al nostro esame era già stato oggetto di ampie discussioni. Ritengo perciò che noi dobbiamo approvare il più rapidamente possibile questa proposta di legge, che risolverà una questione molto delicata. Concordo, infine, con il relatore circa la necessità di sopprimere l'articolo 3 del provvedimento in questione.

FRANCESCO ZOPPETTI. Signor Presidente, colleghi, i primi due articoli della proposta di legge si propongono un coordinamento fra la normativa prevista all'articolo 7 della legge n. 252 del 1974 e l'articolo 12 della legge n. 153 del 1969.

L'articolo 7 della legge n. 252 prevede la facoltà per le organizzazioni sindacali e professionali, nonché per i partiti politici rappresentati in Parlamento, di corrispondere direttamente ai propri dipendenti le quote del carico di famiglia di importo non inferiore a quelle degli assegni familiari pagati dalla Cassa unica assegni familiari ed esonera i datori di lavoro, che si avvalgono di tale facoltà, dall'obbligo di versare all'Istituto i relativi contributi. Poiché l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 elenca tassativamente le voci

da escludere dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi e non comprende, né poteva ovviamente comprendere, trattandosi di un provvedimento approvato precedentemente, i contributi erogati ai lavoratori in base alla facoltà prevista dall'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, l'INPS ha dovuto esigere i contributi previdenziali anche per le somme erogate per carichi di famiglia.

L'anomala situazione ha provocato numerosi ricorsi amministrativi nei confronti dell'istituto assicurativo, i quali non hanno finora approdato ad alcun esito e non hanno prodotto un orientamento che possa riempire il vuoto legislativo che si è creato. I primi due articoli del testo che ci è pervenuto dal Senato colmano tale lacuna ed escludono dalla retribuzione imponibile gli emolumenti corrisposti per carichi di famiglia, fino alla concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari. Inoltre l'articolo 2 prevede la possibilità di recupero delle contribuzioni omesse per i periodi di paga anteriori all'entrata in vigore del provvedimento.

Per queste ragioni, il gruppo comunista si dichiara favorevole all'approvazione dei primi due articoli, mentre si dichiara contrario ai ripristino dell'articolo 3, così come aveva preannunciato durante l'esame del provvedimento in sede referente. Consideriamo inopportuno tale articolo poiché può dar luogo a polemiche. Riteniamo che una ulteriore riapertura dei termini di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252, per la presentazione delle domande, onde consentire a chi non l'abbia potuto fare di provvedere a regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti delle organizzazioni indicate nell'articolo 1 della citata legge, possa semmai essere presa in considerazione più avanti nel tempo e non in questa sede.

Il nostro auspicio è che la commissione ministeriale preposta all'esame delle domande acceleri l'istruttoria e metta la nostra Commissione nella condizione di poter formulare le dovute considerazioni sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti. Una volta compiuto questo esame, si potrà accedere alla proposta e procedere ad una ulteriore riapertura dei termini oppure si potrà ritenere definitivamente conclusa l'efficacia della legge n. 252 del 1974.

Le considerazioni svolte sull'articolo 3 abbiamo poi visto che sono condivise dal relatore, che ancora questa mattina ha voluto manifestare la sua opinione, e dal collega Marte Ferrari. Ribadisco allora che il gruppo comunista è favorevole alla soppressione dell'articolo 3, esprimendo anche la convinzione che i senatori valuteranno positivamente la cautela e l'attenzione manifestata da questa Commissione nei confronti di tale articolo e non faranno venir meno un'approvazione rapida e definitiva del provvedimento che stiamo esaminando.

A conclusione, ribadisco che i deputati comunisti della Commissione lavoro sono contrari al ripristino dell'articolo 3 e favorevoli al provvedimento così emendato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FIORENZO MAROLI, *Relatore.* Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, debbo compiacermi per la convergenza totale che è stata registrata da parte di tutti i gruppi sull'impostazione che avevo dato circa l'esame del provvedimento.

Per quanto riguarda la riapertura dei termini di cui all'articolo 2 della legge n. 252 del 1974, ritengo che il problema non possa più essere affrontato perché, in tal caso, occorrerebbe approvare molti altri provvedimenti analoghi che interessano molti altri cittadini. Per questo confermo la mia netta opposizione per la riapertura dei termini in questione per l'oggi e anche per il domani. Su questo argomento concordo con i colleghi intervenuti, e specialmente con l'onorevole Marte Ferrari, che ha voluto puntualizzare con chiarezza la sua posizione.

MARIO COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si-

gnor Presidente, il Governo ha già dato, sia al Senato, sia alla Camera nella precedente riunione, il proprio assenso alla proposta di legge dei senatori Romei ed altri, perché essa colma una lacuna grave, che ha dato vita ad un contenzioso non indifferente.

In particolare, il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento così come è stato modificato dalla Commissione lavoro della Camera in sede referente. Desidero precisare però che l'articolo 3, che si intende sopprimere, fu inserito al Senato della Repubblica grazie ad un emendamento presentato da quasi tutti i gruppi, e in quella sede il Governo aderì alla volontà della grande maggioranza della Commissione, pur non esitando a significare che il numero delle domande presentate in base alla legge n. 252 (circa quarantamila) faceva ritenere che fosse esaurito il compito di tale legge.

Dinanzi alla volontà espressa in modo chiaro nella precedente seduta e ancora oggi di sopprimere l'articolo 3, il Governo non può non convenire, così come è d'accordo circa la modificazione del titolo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque agli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, e nessuno chiede di parlare, lo porrò in votazione nel testo del Senato, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

« Dopo il numero 6) di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente:

« 7) di emolumenti per carichi di famiglia, comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Piccinelli, Cristofori e Marte Ferrari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.-*bis*.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, si applicano al personale dipendente dai gruppi parlamentari e consiliari regionali, provinciali e comunali e dai loro membri, addetto ad attività inerenti alle loro funzioni.

ENEA PICCINELLI. Si tratta di un problema meramente interpretativo. Infatti, dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, è stata data una interpretazione restrittiva nel senso che non si ritiene che i dipendenti dai gruppi parlamentari e consiliari regionali, provinciali e comunali e dai loro membri, possano essere assimilati a quelli dei partiti, creando disparità di trattamento e discriminazioni assurde. Il fine dell'articolo aggiuntivo è esclusivamente quello di chiarire la portata della dizione « partiti » contenuta nella legge n. 252.

MARTE FERRARI. Probabilmente l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Piccinelli, e firmato anche da me, potrebbe essere trasfuso in un ordine del giorno teso a chiarire il significato della normativa.

Entrando nel merito, non posso non rilevare come anche i gruppi consiliari siano l'espressione delle forze politiche e dei partiti a cui appartengono, così come avviene analogamente per i singoli parlamentari che all'inizio di ogni legislatura debbono dichiarare a quale gruppo vogliono appartenere.

Ne consegue che tale articolo aggiuntivo – come ho appena detto – serve a chiarire la portata del provvedimento e ad evitare il verificarsi di situazioni assurde nei confronti di dipendenti di organi-

smi che fanno parte integrante della struttura politica.

FRANCESCO ZOPPETTI. Ritengo che lo articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Piccinelli sia utile ad una corretta interpretazione della normativa in esame. Tuttavia se il suo contenuto dovesse essere trasfuso in un ordine del giorno, noi, fin da questo momento, non ci dichiareremmo contrari.

FIORENZO MAROLI, *Relatore*. Il relatore accetta l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Piccinelli. Non si tratta, infatti, di introdurre con esso alcuna agevolazione, ma di prevedere soltanto un adeguamento della normativa in atto presso l'INPS per questi lavoratori, così come avviene per tutti gli altri lavoratori.

MARIO COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nutro perplessità sull'eventuale trasformazione di questo emendamento dell'onorevole Piccinelli in un ordine del giorno, anche in seguito alle considerazioni poc'anzi esposte dall'onorevole Marte Ferrari. Inoltre, faccio rilevare che non necessariamente il gruppo è legato ad un singolo partito, tant'è vero che esiste il gruppo misto, come il gruppo degli indipendenti di sinistra. Ne deriva che se lasciassimo inalterato il testo del provvedimento, alcune « fasce » di dipendenti potrebbero correre il rischio di essere escluse dai benefici della legge, mentre noi vogliamo che tutti i gruppi, siano essi consiliari, regionali o provinciali abbiano la possibilità di godere tali benefici.

Concludendo, dichiaro che il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Piccinelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-*bis* presentato dall'onorevole Piccinelli ed altri, favorevole il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, nessuno chiedendo di parlare, lo porrò direttamente in votazione, nel testo del Senato, dopo averne dato lettura:

ART. 2.

« Per i periodi di paga anteriori all'entrata in vigore della presente legge non si procede al recupero della omessa contribuzione relativa agli emolumenti per carichi di famiglia di cui al precedente articolo 1 ».

(*È approvato*).

Ricordo che la Commissione ha soppresso, in sede referente, l'articolo 3 del testo del Senato.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, nessuno chiedendo di parlare, lo porrò direttamente in votazione, nel testo del Senato, dopo averne dato lettura:

ART. 4.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(*È approvato*).

Chiedo, in caso di approvazione finale del provvedimento, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARTE FERRARI. Nel dichiararmi favorevole alla proposta di legge, sottolineo con soddisfazione le modifiche apportate al testo del provvedimento.

La soppressione dell'articolo 3 della proposta di legge n. 3504, nel testo approvato dal Senato, riguardante la riapertura dei termini di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252, ha contribuito non poco, a mio avviso, a interpretare correttamente e a chiarire la portata del provvedimento. D'altra parte ricordo che già più volte il legislatore

aveva concesso una riapertura dei termini in questione per consentire ai dipendenti di partiti, di organizzazioni sindacali eccetera, che non avevano potuto avere per motivi di carattere economico la copertura delle loro posizioni assicurative, di godere dei benefici di legge. Ma a questo punto, una volta approvato questo provvedimento, ritengo che non sarà più opportuno in futuro riesaminare ancora una nuova richiesta di riapertura del termine, anche perché – come ho specificato poc'anzi – la normativa che andiamo ad approvare non può in alcun modo lasciare margini di incertezza interpretativa sulla questione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge senatori Romei ed altri: « Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252 » (*Approvata dal Senato*) (3504).

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 25
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianchi Fortunato, Boffardi, Carlotto, Castelli Migali, Cavigliasso, Cristofori, Di Corato, Ferrari Marte, Furia, Garocchio, Ichino, Mancini Vincenzo, Maroli, Migliorini, Mondino, Pallanti, Pezzati, Piccinelli, Piccoli Maria Santa, Pisicchio, Ramella, Rosolen, Salvatore, Sospiri, Zoppetti.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO